



**F.N.A.A.R.C.**

*Federazione Nazionale  
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Prot. n. 347/2008/LS/Im

Milano, 12.12.2008

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE  
ASSOCIAZIONI ADERENTI  
AI SIGNORI CONSIGLIERI  
DELLA F.N.A.A.R.C.  
**LORO SEDI**

**Circolare n. 157/2008**

**AREA: ISTITUZIONALE**

**PACCHETTO ANTI-CRISI – DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N.185 -  
APPROVAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA  
UFFICIALE.**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 novembre il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (cosiddetto Pacchetto anticrisi).

Si riportano di seguito le principali misure del piano anticrisi riguardanti gli agenti e rappresentanti di commercio con riserva di approfondire, in un secondo momento, specifiche questioni.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

##### **Deduzione della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.**

**La norma, che interessa gli agenti e rappresentanti di commercio**, si iscrive, nel processo di rimodulazione dell'IRAP che dovrà approdare alla sua completa eliminazione, come peraltro originariamente previsto dalla riforma fiscale varata nel 2003 che sanciva, l'abolizione a partire dalla esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

Dalla formulazione letterale della disposizione, che fa espresso riferimento anche alle società di persone ed alle imprese individuali, la deducibilità è così connotata:

Soggetti interessati:

- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche e società semplici;

Periodo d'imposta: la deduzione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

**Misura della deduzione: è possibile dedurre dall'IRPEF e dall'IRES un importo pari al 10% dell'IRAP forfetariamente riferita sulla quota imponibile degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente (al netto delle deduzioni spettanti).**

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493  
e-mail: [info@fnaarc.it](mailto:info@fnaarc.it) - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>

E' inoltre prevista la possibilità di ottenere il rimborso (fino ad un massimo del 10%) dell'IRAP versata negli anni precedenti, a favore di quei contribuenti che, tempestivamente entro i 48 mesi dal versamento, hanno a suo tempo presentato la relativa istanza riferita alle stesse componenti della base imponibile (costo del lavoro e interessi passivi).

Lo stesso diritto al rimborso viene attribuito ai contribuenti che al 29 novembre 2008 non hanno presentato la relativa domanda.

In questo caso sarà possibile inviare, esclusivamente per via telematica, una apposita istanza alla Agenzia delle entrate, qualora sia ancora pendente il termine di 48 mesi prescritto per l'esercizio del diritto al rimborso dalla normativa vigente.

A copertura dei rimborsi eseguibili sulla base della data di presentazione delle istanze, sono stanziati le somme seguenti:

- 100 milioni di € per l'anno 2009;
- 500 milioni di € per l'anno 2010;
- 400 milioni di € per l'anno 2011.

Tutte le modalità per la concreta operatività della norma saranno stabilite con un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, per il quale, però, non vengono fissati termini temporali di approvazione.

#### **Iva – pagamento al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo**

E' una misura che interessa gli agenti e rappresentanti di commercio che viene recepita nel decreto legge per fronteggiare, seppure in via sperimentale, l'attuale congiuntura negativa.

Viene generalizzata a tutte le operazioni imponibili la norma che la legge Iva (D.P.R. n. 633/72) già riservava alle cessioni di prodotti farmaceutici e per quelle fatte nei confronti delle pubbliche amministrazioni in materia di esigibilità dell'Iva.

Ora l'imposta, per gli anni 2009-2010-2011 in via sperimentale, diventa esigibile al momento della effettiva riscossione del corrispettivo e non più al momento della emissione della fattura, evitando così l'anticipo finanziario dell'imprenditore per un'imposta addebitata ma non ancora percepita.

E' stabilito il termine di un anno dopo il quale l'imposta diventa comunque esigibile (questo vincolo non si applica se nel frattempo il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive).

Sono esclusi dalla modalità sperimentale di applicazione dell'imposta tutti i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali o soggetti alla applicazione della cosiddetta inversione contabile

Sotto il profilo degli adempimenti connessi si segnala che la fattura relativa ad una operazione assoggettata al nuovo regime dovrà portare l'annotazione che trattasi di **“operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 29/11/2008, n. 185”**.

L'indicazione di questo riferimento testuale è validante, nel senso che in sua assenza l'imposta si applicherà nei modi normali e, quindi, sarà esigibile dal momento della emissione della fattura.

Peraltro la stessa disposizione reca in calce la precisazione che la modifica di legge è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Una volta concessa l'autorizzazione, e compatibilmente con le risorse messe a disposizione del decreto legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, fisserà le modalità applicative della norma che, comunque, potrebbe applicarsi soltanto ai contribuenti con una determinata soglia di ricavi.

#### **Revisione congiunturale speciale degli studi di settore**

L'impegno di Confcommercio e di F.N.A.A.R.C. per spingere l'Amministrazione finanziaria ad adeguare gli studi di settore all'attuale crisi economica, impegno già formalmente recepito dalla Commissione degli esperti e dalla Agenzia delle Entrate trova ora espressa collocazione in una legge dello Stato.

L'articolo 8 sancisce infatti che gli effetti della crisi economica e dei mercati, definita “eccezionale” nel preambolo del decreto legge, dovranno essere tenuti in conto nella costruzione degli studi di settore.

Si tratterà di integrare i risultati degli studi per determinati settori od aree territoriali tramite apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato su parere della Commissione degli esperti nella quale Confcommercio è rappresentata dal momento della sua istituzione.

L'integrazione dei dati ed elementi importanti per una "registrazione" fedele delle conseguenze della crisi su settori e aree considerati terrà conto anche di ulteriori elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica.

Centrali ed insostituibili, in quest'opera di affinamento degli studi, le segnalazioni provenienti da tutti gli Osservatori regionali per gli studi di settore ai quali si richiede un particolare impegno nel segnalare ed approfondire elementi utili a rendere il sistema più aderente al reale contesto economico nell'ottica di una condivisa equità fiscale.

A questo riguardo seguiranno a breve, , ulteriori comunicazioni per consentire di operare al meglio.

### **Detassazione contratti di produttività**

Prosegue, anche se con intensità circoscritta, lo sforzo di attenuare il carico fiscale sul lavoro dipendente iniziato, in via sperimentale, nel secondo semestre del 2008.

Viene infatti prorogata la detassazione delle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, già prevista fino al 31 dicembre 2008. L'agevolazione, consiste nell'applicazione di una imposta del 10% sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, in via sperimentale.

La misura, però, non si applicherà più alle prestazioni di lavoro straordinario, né a quelle di lavoro supplementare, come invece prevede, fino al prossimo 31 dicembre 2008 , l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008. **La detassazione può essere utilizzata dagli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono di dipendenti.**

Cresce, poi, il limite di reddito agevolato, che passa dagli attuali 3000 € a 6000 €

I soggetti interessati sono, anche per il 2009, esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore (nel 2008) a 35.000 € (in luogo dei 30.000 previsti dal citato decreto n.93) computato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% nel 2008.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore cambia sostituto nel corso del 2009, sarà obbligato, per consentire a quest'ultimo il corretto calcolo dell'agevolazione, ad attestargli per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

### **Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti**

La misura rappresenta un'importante iniziativa per sostenere economicamente le famiglie più disagiate a fronte dell'eccezionale situazione di crisi internazionale, favorendone l'incremento del potere d'acquisto.

Da sottolineare la circostanza che l'agevolazione in questione è diretta esclusivamente ai percettori di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo svolto abitualmente.

L'attribuzione del bonus è limitata al solo anno 2009.

I soggetti aventi diritto a fruire della misura straordinaria sono (i requisiti devono tutti ricorrere simultaneamente):

- soggetti residenti;
- componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale (durante il 2008) concorrono esclusivamente i seguenti redditi:
  - reddito da lavoro dipendente (anche a domicilio quando è considerato lavoro dipendente in base alla legislazione sul lavoro);
  - pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati;

- compensi dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- compensi per ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- compensi per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
- compensi per altri tipi di collaborazione svolta senza vincolo di subordinazione;
- remunerazione dei sacerdoti;
- compensi dei LSU (lavori socialmente utili);
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (se percepiti dai soggetti a carico del richiedente il bonus, ovvero percepiti dal coniuge non a carico);
- redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato, iscritti (o iscrivibili) in catasto, soltanto in coacervo con i redditi precedenti, e per un ammontare non superiore a 2500 €

Dal momento che il bonus si calcola sia con riferimento al reddito che alla composizione del nucleo familiare, la legge stabilisce ulteriori criteri.

Quanto al nucleo familiare: si assumono nel calcolo il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi per i quali sono consentite le detrazioni (generi, nuore, suoceri, fratelli, genitori).

Quanto al reddito complessivo familiare: si assume il reddito con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2007; è possibile anche computare la situazione reddituale riferita all'anno 2008, per fruire dell'agevolazione in questione. In questo caso cambiano i termini di presentazione della relativa istanza, come sotto indicato.

Queste le fasce di attribuzione del bonus che, si ricorda, è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né per prestazioni sociali (compresa la social card):

<b>SOGGETTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>REDDITO COMPLESSIVO IN €</b>	<b>BONUS</b>
PENSIONATI SENZA NUCLEO FAMILIARE	15000	200
2 COMPONENTI	17000	300
3 COMPONENTI	17000	450
4 COMPONENTI	20000	500
5 COMPONENTI	20000	600
OLTRE 5 COMPONENTI	22000	1000
NUCLEO CON PORTATORE DI HANDICAP	35000	1000

#### Modalità e termini di erogazione

L'erogazione del bonus non è automatica, ma deve essere attivata su apposita istanza.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 e può anche essere inoltrata, gratuitamente, attraverso i Caf.

I sostituti d'imposta erogheranno il beneficio, secondo l'ordine delle richieste, nel mese di febbraio 2009 (aprile per le richieste basate sul reddito 2008) – per i lavoratori dipendenti - ed entro il mese di marzo 2009 (maggio 2009) per i pensionati, seguendo le regole contabili già in vigore per le procedure di

rimborso valide per l'assistenza fiscale (a valere cioè sul "monte ritenute" disponibile). Il beneficio verrà erogato in base all'ordine di presentazione delle istanze pervenute.

Il sostituto d'imposta recupererà poi le somme attribuite, in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, indicandone l'importo nel mod. 770.

In tutti i casi in cui il beneficio non può essere erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta potrà essere presentata:

- entro il 31 marzo 2009, in via telematica alla Agenzia delle entrate, anche tramite i Caf e gli altri intermediari abilitati, indicando le modalità scelte per l'erogazione dell'importo;
- entro il 30 giugno 2009, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, in via telematica alla Agenzia delle entrate, anche tramite i Caf e gli altri intermediari abilitati, indicando le modalità scelte per l'erogazione dell'importo;
- con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

### **Rivalutazione degli immobili d'impresa.**

In base ad una direttiva europea dal 2005 tutte le società quotate o appartenenti a gruppi quotati, sono obbligate, per finalità di trasparenza e comparabilità dei bilanci, a redigere il bilancio applicando i principi contabili internazionali IAS (*International Accounting Standards*).

Per tutte le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, e quindi diverse da quelle sopra indicate, l'articolo 15, comma 16 del decreto legge consente di rivalutare gli immobili strumentali risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Soggetti interessati sono:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice ed equiparate;
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il saldo attivo della rivalutazione, da eseguirsi nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva qualificata con riferimento espresso al decreto legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, trattata ai fini fiscali come riserva in sospensione d'imposta.

Sarà consentito affrancare il saldo attivo versando un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali in misura pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, tramite il versamento di una imposta sostitutiva del 10% (IRPEF, IRES e IRAP e eventuali addizionali) per gli immobili ammortizzabili e del 7% per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione (affrancabile, come detto, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%).

I versamenti delle imposte dovute possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale è effettuata la rivalutazione, oppure in tre rate (la prima con la stessa scadenza detta) e le altre due nei rispettivi termini del versamento a saldo delle imposte per i due periodi d'imposta successivi.

Il 3% è il tasso d'interesse annuo da applicare e versare contestualmente alle imposte dovute e rateizzate.

## **Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese**

- ***Compensazione su comunicazione***

La legge finanziaria per il 2007 aveva stabilito l'obbligo di comunicare preventivamente e telematicamente alla Agenzia delle entrate, l'importo e i crediti oggetto della successiva compensazione, per importi superiori a 10.000 € Tale obbligo confermato

- ***Ravvedimento – Riduzione delle sanzioni***

Sono ridotte le sanzioni, che passano da 1/8' ad 1/12' del minimo, dovute per violazioni (in materia di pagamenti di tributi o di acconti) che non siano già state constatate o per le quali non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data della violazione.

Passa da 1/5' ad 1/10' del minimo, la sanzione se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Ridotta da 1/8' ad 1/12' del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Stessa riduzione per l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

## **Adesione agli “inviti al contraddittorio”**

L'art. 27, comma 1, apporta rilevanti modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. In particolare, viene disposto che, con riferimento agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il contribuente potrà prestare adesione ai suddetti inviti mediante comunicazione al competente ufficio e versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In caso di adesione le sanzioni dovute sono pari ad un ottavo del minimo. Qualora si voglia usufruire del pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere anche il numero delle rate e ad essa deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale (3% annuo), calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Viene, inoltre, previsto che il nuovo istituto di adesione non si applica agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'art. 5-bis del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997. In pratica, il nuovo istituto di adesione agli “inviti al contraddittorio” è alternativo all'istituto di “adesione ai pvc” (processo verbale di constatazione), introdotto dalla recente manovra estiva (D.L. n. 112/2008).

Infine, altra modifica di particolare rilievo è quella introdotta dal comma 4. In sostanza, viene stabilito che, in caso di adesione agli “inviti” di cui sopra, in relazione a quelli derivanti dagli studi di settore per i periodi d'imposta 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

## **Agevolazioni fiscali: Detrazioni per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici**

Viene previsto che i contribuenti, al fine di poter usufruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici negli anni 2008, 2009 e 2010, oltre all'invio all'ENEA della

documentazione (così come prescrive la normativa attuativa della legge finanziaria per il 2007, DM 18 febbraio 2008) devono inviare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza. L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, l'esito della verifica agli interessati. La fruizione della detrazione d'imposta è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia. L'assenso si intende non fornito qualora siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della predetta istanza senza che sia stata fornita una esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà approvato il modello da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Circa i termini di presentazione delle istanze, viene previsto che:

- per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2008, le istanze devono essere presentate a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009;
- per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2009 e 2010, le istanze devono essere presentate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Viene, inoltre, disposto - relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2008 - che i contribuenti persone fisiche che non presentino la predetta istanza o che ricevano la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, possano beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

### **Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito del "condono fiscale 2003"**

Con riferimento ai contribuenti che hanno aderito al condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ma che non hanno completato il versamento delle somme dovute, viene prevista:

- l'espropriazione immobiliare se il debito tributario supera 5.000 euro (si ricorda che, per gli altri contribuenti, tale soglia è di 8.000 euro);
- al fine dell'espropriazione immobiliare di cui sopra, la non applicazione della norma secondo cui occorre prima iscrivere l'ipoteca sull'immobile se il debito tributario non supera il 5% del valore dell'immobile stesso;
- la possibilità da parte dell'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, di poter accedere ai dati sui conti del debitore presenti presso l'Anagrafe tributaria.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **Fondo per il credito per i nuovi nati**

E' istituito il Fondo per il credito per i nuovi nati, per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato od adottato nell'anno di riferimento. Il Fondo ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ed è finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Le risorse proverranno dal Fondo per le politiche della famiglia e i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo, nonché per il rilascio e l'operatività delle garanzie, saranno fissati con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia.

### **Ammortizzatori sociali**

- Stanziamenti ed interventi

Sono previsti interventi per il sostegno del reddito, mediante appositi stanziamenti - che confluiscono nel Fondo per l'occupazione - di 289 milioni per il 2009, di 304 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni a decorrere dal 2012.

Tali fondi sono destinati a rafforzare ed estendere i seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro:

- **Collaboratori a progetto**

Nei confronti dei collaboratori a progetto (art.61, comma 1, decreto legislativo 276/2003) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS è riconosciuta, in via sperimentale per il periodo 2009-2011, una somma una tantum pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente. Tale erogazione è disposta entro i limiti di finanziamento sopraindicati al comma 1 e in presenza delle seguenti condizioni:

- monocommittenza;
- reddito nell'anno precedente compreso fra 5.000 e 13.800 euro circa;
- almeno tre mesi di contribuzione alla Gestione Separata INPS, nell'anno precedente ed in quello di riferimento;
- attività svolta in zone o settori dichiarati in stato di crisi.

Le modalità operative dei provvedimenti contenuti nel presente articolo, ivi previste le modalità di comunicazione all'INPS saranno individuate con apposito decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### **Blocco e riduzione delle tariffe**

Con lo specifico obiettivo di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, la disposizione prevede che sino al 31 dicembre 2009, fermo restando l'autonomia decisionale degli enti territoriali per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di loro pertinenza, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti.

La norma di cui al comma 1 sembra possa scaturire i suoi effetti sulla quota parte relativa ad oneri di trasporto e distribuzione delle bollette dell'elettricità e del gas, lasciando tali oneri invariati per tutto il 2009.

Inoltre viene disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'estensione al settore del gas del beneficio della tariffa sociale già previsto per la fornitura di energia elettrica. Per il gas tale agevolazione, stimabile intorno al 15% di sconto, è valida anche per le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non

superiore a 20.000 euro. Nel caso in cui le risorse stanziare a copertura dell'agevolazione (98 milioni di euro) non dovessero essere sufficienti l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA CREDITIZIA**

### **Mutui prima casa stipulati da persone fisiche**

L'importo delle rate dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) ed il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

La disposizione si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9), sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008, inclusi i mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, (cfr Nota informativa Settore Credito del 27 agosto 2008 n.19).

La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinate secondo le modalità sopra riportate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui, è assunta a carico dello Stato.

A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.

Le banche devono trasmettere altresì alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicati, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni sopra descritte e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in base agli articoli 144, comma 3 e 145 del Testo unico bancario.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO**

### **Pedaggi autostradali**

Per i primi 4 mesi dell'anno vengono sospesi gli incrementi tariffari autostradali previsti e la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe autostradali in favore dell'Anas. Si modificano, inoltre, le regole per stabilire i futuri adeguamenti dei pedaggi autostradali e si prevede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per introdurre misure finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di investimento delle concessionarie autostradali.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO  
(dott. Luigi Strazzella)

IL PRESIDENTE  
(Adalberto Corsi)